

## Aggiornamenti riguardo i lavoratori e le lavoratrici “fragili”

Gentile Azienda,

alla luce di quanto previsto nel protocollo condiviso del 24/04/2020, in ottemperanza al punto 12, si comunica un aggiornamento a quanto precedentemente trasmesso, come indicato dalla circolare del Ministero della Salute n.13 del 04/09/2020.

Attualmente l'analisi dei dati consolidati, prodotti dal sistema di sorveglianza sanitaria epidemiologica dell'ISS, ha messo in evidenza che:

- il rischio di contagio da SARS-CoV-2 non è significativamente differente nelle varie fasce di età lavorativa;
- il 96.1% dei deceduti presentava una o più comorbidità;
- le patologie più frequenti erano rappresentate da malattie cronico-degenerative a carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie dismetaboliche;
- l'andamento crescente dell'incidenza della mortalità all'aumentare dell'età è correlabile alla prevalenza maggiore di tali patologie nelle fasce più elevate dell'età lavorativa;
- in aggiunta a quelle sopra indicate, sono state riscontrate comorbidità di rilievo, quali quelle a carico del sistema immunitario e quelle oncologiche, non necessariamente correlabili all'aumentare dell'età.

**Il concetto di fragilità è quindi legato alle condizioni dello stato di salute che possono determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.**

Il fattore dell'età da solo non costituisce un parametro sufficiente per definire lo stato di fragilità nelle diverse fasce di età lavorative, pertanto la “maggiore fragilità” in età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Ai lavoratori e lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al DL l'attivazione della sorveglianza sanitaria in presenza di patologie con scarso compenso clinico (es. cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), anche per i dipendenti di aziende per cui il DL non è tenuto alla nomina di MC ai sensi dell'art. 18, co.1, let.a) D.Lgs. 81/08.

Infine si sottolinea che la precedentemente istituita “sorveglianza sanitaria eccezionale”, di cui all'art. 83 D.L. 19/05/2020 n.34, in ragione “dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”, non è stata prorogata e pertanto predetta disposizione cessa i suoi effetti dal 01/08/2020. Le visite richieste entro il 31/07/2020 ai sensi del menzionato art.83 verranno dunque effettuate e le visite per i DL senza obbligo nomina MC si svolgeranno, salva la possibilità del legale rappresentante di nominare un medico competente, presso enti ed istituti pubblici quali INAIL, ASL o Dip. Medicina legale o del lavoro delle Università.

La segnalazione al datore di lavoro da parte del Medico Competente di Lavoratori “fragili”, crea una evidente problematica legata alla privacy, in quanto l'annullamento del segreto professionale non può essere iniziativa del Medico, anche se si tratta di una segnalazione all'azienda atta a porre maggiore tutela nei confronti di quei lavoratori che sono in situazioni di particolare fragilità e/o con patologie attuali o pregresse.

**È quindi necessario che l'azienda informi, con i mezzi che ritiene più opportuni (mail, segnalazioni in bacheca, informativa cartacea etc.), i propri lavoratori che ritengono di rientrare in tali categorie.**

Per quanto di competenza come Medico Aziendale, il Dott. Angelo Marano collaborerà con il Medico di Medicina Generale e il singolo lavoratore rientrante nella categoria, per consigliare eventuali quarantene preventive e conseguente allontanamento dall'ambiente di lavoro, esclusivamente su richiesta del dipendente. Al fine di agevolare la comunicazione, si chiede la cortesia ai lavoratori di inviare una mail a [salute@studiomariano.com](mailto:salute@studiomariano.com) oppure telefonare allo 0546 061217.